



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEGRETERIA VICE CAPO DIPARTIMENTO

LETTERA CIRCOLARE
GDAP - 0308424 - 2009

Roma, 25/08/2008

Al Signor Direttore Generale
dei Detenuti e del Trattamento
SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

e p.c. Al Signor Capo del Dipartimento
Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Signor Direttore Generale
del Personale e della Formazione

Al Signor Direttore Generale
delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi

Al Signor Direttore Generale
dell'esecuzione penale esterna

Al Signor Direttore Generale
per il bilancio e la contabilità

Al Signor Direttore
dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato
SEDE

Oggetto: capienze istituti di pena - standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Come noto, con sentenza del 16 luglio 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.000,00 in favore di un

soggetto detenuto in gravi condizioni di sovraffollamento ritenendo sussistente, nel caso in specie, la violazione del divieto di tortura e di pene o trattamenti degradanti sancito dall'art. 3 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

La vicenda ha avuto molto risalto da parte degli organi di stampa che tuttavia, in alcune circostanze, hanno veicolato una informazione non del tutto esaustiva.

Considerata la rilevanza della questione e la possibilità di trarre spunto dalle valutazioni della Corte per definire, nell'attuale contingenza di generalizzato sovraffollamento, strategie di gestione degli spazi detentivi disponibili coerenti con il mandato costituzionale (art. 27 Cost.: "...le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità...") e con gli obblighi assunti a livello internazionale (art. 3 CEDU: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), si ritiene pertanto opportuno partecipare alle SS.LL. i contenuti della sentenza, onde assicurarne una più compiuta intelligenza.

Come possibile evincere dallo stralcio della sentenza allegato in copia¹, la Corte muove dai parametri individuati dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ai fini della determinazione delle dimensioni di una cella singola (7 mq), per evidenziare la difficoltà di stabilire, in maniera precisa e definitiva, la misura dello spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto in base a quanto previsto dalla Convenzione.

Rilevando la mancanza, anche a livello internazionale, di regole certe utili a definire i requisiti minimi cui devono rispondere i locali di detenzione², i giudici di Strasburgo ritengono infatti che lo spazio vitale minimo da assicurare a ciascun soggetto vada determinato in ragione di vari fattori, quali la durata della privazione della libertà personale, le possibilità di accesso al passeggio all'aria aperta, le condizioni mentali e fisiche del detenuto.

¹ Il testo integrale della sentenza (Affaire Sulejmanovic c. Italie, requete n. 22635/03), disponibile soltanto in lingua francese, può essere acquisito tramite il sito www.echr.coe.it.

² Le Regole penitenziarie europee, adottate con Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 11 gennaio 2006, sul punto prevedono che:

"I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.

Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:

- a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti [fresano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere rapporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione appropriato;
- b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia;
- c. un sistema d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.

La legislazione nazionale deve definire le condizioni minime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.

Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario.

Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone".

Pur tuttavia, **individuano in uno spazio disponibile inferiore ai 3 mq a persona la circostanza tale da giustificare, di per sé stessa, la constatazione di violazione dell'art. 3 CEDU.**

In assenza di situazioni di tale gravità, la Corte sostiene infine che il problema della sussistenza di eventuali trattamenti proibiti dalla Convenzione debba essere risolto, di volta in volta, prendendo in considerazione diversi aspetti delle condizioni detentive, tra i quali la possibilità di utilizzare i bagni in maniera privata, l'aerazione disponibile, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle condizioni sanitarie di base.

A prescindere dalla condivisione o meno delle allegate considerazioni critiche formulate dal giudice di minoranza Zagrebelski in ordine alle conclusioni cui è pervenuta la Corte nel caso in specie, si ritiene che la sentenza abbia avuto il merito di richiamare l'attenzione sulla necessità di rispettare standards minimi di vivibilità anche in condizioni di sovraffollamento e sulla opportunità di individuare meccanismi di compensazione utili ad attenuare gli inevitabili disagi connessi al fenomeno.

In tale ultima prospettiva non si può omettere di segnalare che già con la circolare n. 3620/6070 del 6 luglio 2009 il Signor Capo del Dipartimento, preso atto della condizione di sovraffollamento riscontrabile su tutto il territorio nazionale, era intervenuto per tracciare indirizzi e linee operative volte a favorire una qualità della detenzione più accettabile, pur nel rispetto delle ineliminabili esigenze di sicurezza.

Ci si riferisce in particolare agli sforzi richiesti ai Signori Provveditori Regionali per la razionalizzazione dell'uso dei locali detentivi, da attuarsi anche attraverso la individuazione di strutture "a gestione aperta" idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale, ove i minori spazi destinati alle camere di detenzione potrebbero essere compensati con una maggiore protrazione della permanenza all'aperto e con una più consistente offerta trattamentale.

Nella medesima prospettiva si pongono anche le direttive rivolte ai Signori Direttori d'istituto affinché sia prestata la dovuta attenzione al regolare svolgimento dei servizi utili alla soddisfazione dei bisogni, primari e non, della popolazione detenuta e non vi siano indebite compressioni di quegli "spazi vitali" che possono contribuire a ridurre i disagi indotti dal sovraffollamento.

Fermo restando il più generale impegno richiesto alle diverse articolazioni dell'Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, **l'intervento della sentenza citata in premessa impone, nell'attuale contingenza di sovraffollamento, l'ulteriore onere di vigilare affinché non si verifichino, ed eventualmente non si protraggano, situazioni analoghe a quelle sanzionate dalla Corte di Strasburgo.**

A tal fine si invitano i Signori Provveditori Regionali a sollecitare le strutture periferiche ad assicurare, in occasione della ubicazione delle persone detenute, il rispetto degli standards minimi individuati dalla Corte (spazio detentivo non inferiore a 3 mq a persona) e ad adottare misure correttive per le ipotesi in cui siano riscontrate situazioni non conformi ai parametri da questa stabiliti.

Ancora, e con l'obiettivo di rendere realmente efficaci gli strumenti di monitoraggio predisposti dall'Amministrazione centrale, si sottolinea la assoluta necessità che sia portato a compimento il censimento degli spazi detentivi già richiesto alle strutture periferiche dall'Ufficio

per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato e che sia garantito sul sistema SIAP/AFIS il costante aggiornamento dei dati relativi alla superficie delle celle ed ai detenuti registrati in ciascuna di esse.

L'attendibilità dei dati assunti attraverso la predetta modalità di rilevamento costituisce infatti il presupposto ineliminabile per poter fruire utilmente di applicazioni informatiche che, essendo già disponibili all'uso, possono consentire sin d'ora una piena conoscenza ed una rappresentazione dinamica della situazione delle singole strutture detentive e favorire, tanto a livello regionale quanto centrate, politiche di gestione più mirate e quindi più efficaci.

Le medesime rilevazioni costituirebbero in tal modo un agevole strumento di controllo e monitoraggio della situazione interna anche ai fini dell'osservanza degli standards minimi stabiliti dalla Corte di Strasburgo, permettendo di individuare nell'immediato situazioni di criticità che richiedono interventi correttivi.

Appare pertanto indispensabile che i Signori Provveditori Regionali, nell'ambito delle responsabilità e delle attribuzioni proprie della funzione svolta, si facciano garanti della corretta applicazione delle direttive impartite dall'Amministrazione centrale, seguendone e verificandone costantemente l'attuazione anche da parte delle strutture periferiche dei distretto di competenza.

I Signori Provveditori Regionali dovrebbero altresì impegnarsi a sollecitare le singole direzioni per la formulazione di proposte migliorative ed ampliative degli spazi detentivi esistenti utili al recupero di ambiti attualmente non utilizzati, fornendo l'eventuale supporto tecnico necessario alla presentazione di progetti, da realizzarsi preferibilmente con oneri di spesa contenuti e per lotti funzionali idonei a consentire interventi in amministrazione diretta.

Confidando, come sempre, nella piena e fattiva collaborazione delle SS.LL., si invitano i Signori Provveditori a partecipare i contenuti della presente agli istituti dipendenti.

*Il Vice Capo del Dipartimento
Santi Consolo*

Comunicato del cancelliere

SENTENZA DELLA CAMERA

SULEJMANOVIC c. ITALIA

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha comunicato oggi per iscritto la sua sentenza di camera (?) (v. nota 1) nel processo **SULEJMANOVIC c. ITALIA** (richiesta n° 22635/03). La Corte conclude:

- per 5 voti contro 2, alla **violazione dell'art. 3 (interdizione/proibizione/divieto dei trattamenti disumani o degradanti)** della Convenzione europea dei diritti dell'uomo concernente le condizioni di detenzione del richiedente dal 30 novembre 2002 all'aprile 2003 al penitenziario di Rebibbia;
- all'unanimità, alla **non violazione dell'art. 3** concernente le sue condizioni di detenzione dall'aprile 2003 al 20 ottobre 2003.

In applicazione dell'art. 41 (equa soddisfazione?), la Corte assegna al richiedente 1000 euro (EUR) per danni morali.

1. Fatti principali

Il richiedente, Sig. Izet Sulejmanovic, cittadino residente all'estero della Bosnia-Erzegovina, nato nel 1973. All'epoca dei fatti era detenuto nel penitenziario di Rebibbia, a Roma.

Dal 1992 al 1998 il sig. Sulejmanovic era stato riconosciuto colpevole a più riprese di furto aggravato, tentativo di furto, ricettazione e falso in scritti (in atto pubblico? N.d.T.) e condannato ad una pena di 2 anni, 5 mesi e 5 giorni di carcere.

Fu arrestato il 30 novembre 2002, mentre faceva una domanda di permesso di soggiorno alla prefettura, e fu incarcerato nel penitenziario di Rebibbia. La pena fissata fu di 9 mesi e 5 giorni di carcere.

Il sig. Sulejmanovic fu messo in diverse celle di una superficie di 16,20 metri quadri ciascuna. Egli afferma che, fino al 15 aprile 2003, ha diviso la cella con 5 altre persone, disponendo di una superficie personale media di 2,70 metri quadrati e, dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, con altre 4 persone, disponendo così di una superficie personale media di 3,40 metri quadrati. Inoltre, secondo lui, restava quotidianamente più di 18 ore nella sua cella e non poteva uscire che per 4 ore e mezza.

Il 20 ottobre 2003, beneficiando d'uno sconto di pena, fu liberato.

2. Procedura e composizione della Corte

La richiesta è stata presentata davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 4 luglio 2003.

E' stato deciso che la "recevabilité" (= accoglienza, ammissibilità?) e il "fondo" (?) ne sarebbero stati esaminati contemporaneamente.

La sentenza è stata emessa da una camera di 7 giudici composta da:

Françoise **Tulkens** (Belgio), *presidente*,
Ireneu **Cabral Barreto** (Portogallo),
Vladimiro **Zagrebelsky** (Italia),
Danutė **Jočienė** (Lituania),
Dragoljub **Popović** (Serbia),
András **Sajó** (Ungheria),
İşıl **Karakaş** (Turchia), *giudici*,
nonché da Françoise **Elens-Passos**, *cancelliere aggiunto di sezione*.

3. Sintesi della sentenza (v. nota 2)

Lamentela

Invocando l'art. 3, il richiedente si lamentava delle sue condizioni di detenzione, in particolare della sovrappopolazione carceraria e dell'insufficienza di tempo quotidiano trascorso fuori della sua cella.

Decisione della Corte

Non è contestato il fatto che, durante almeno due mesi e mezzo all'inizio della sua detenzione, il sig. Sulejmanovic abbia diviso la sua cella con 6 prigionieri, disponendo di circa 2,70 metri quadrati, superficie ben inferiore agli standard del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura e dalle pene o dai trattamenti disumani o degradanti) che ha stabilito di 7 metri quadrati per persona la superficie minima desiderabile per una cella di detenzione.

Se, in questo genere di processi, la Corte prende in considerazione i diversi fattori della detenzione e non dà alcuna misura definitiva dello spazio personale che debba essere concesso ai detenuti, essa dice che la mancanza flagrante di spazio personale di cui ha sofferto il sig. Sulejmanovic fino all'aprile 2003 era in sé costitutiva d'un trattamento disumano o degradante, in violazione dell'art. 3.

In seguito a dei trasferimenti nel maggio 2003, la situazione del sig. Sulejmanovic è migliorata: fino alla sua rimessa in libertà egli ha disposto, rispettivamente di 3,24, 4,05 e 5,40 metri quadrati.

La Corte nota che la sovrappopolazione carceraria nel penitenziario di Rebibbia sollevata dal richiedente, pur se fortemente deplorabile, non aveva raggiunto proporzioni drammatiche all'epoca dei fatti. Essa sottolinea, peraltro, che il sig. Sulejmanovic non si è mai lamentato di problemi di riscaldamento o dei sanitari e che non ha indicato con precisione le ripercussioni della sua detenzione sul suo stato di salute.

Infine, secondo l'ordine di servizio del penitenziario, il tempo totale che un detenuto poteva passare al di fuori della sua cella era di 8,50 ore al giorno.

La Corte dice quindi che il trattamento di cui il sig. Sulejmanovic "ha fatto oggetto" (?) dopo l'aprile 2003 non ha raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per "cadere sotto il colpo" (?) dell'art. 3 della Convenzione. Essa conclude che non c'è stata violazione dell'art. 3 concernente le condizioni di detenzione del richiedente dopo l'aprile 2003.

Il giudice Sajò ha espresso un'opinione concordante e i giudici Zagrebelsky e Jočienè, un'opinione dissidente comune, i cui testi si trovano allegati alla sentenza.

Le sentenze della Corte sono disponibili sul suo sito Internet (<http://www.echr.coe.int>).

Contatti per la stampa:

Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)

Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)

Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)

Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)

Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)

La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata creata a Strasburgo dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1959 per conoscere delle "allegazioni/asserzioni" (?) di violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

SECONDA SEZIONE

PROCESSO SULEJMANOVIC c. ITALIA

(Richiesta no 22635/03)

SENTENZA
STRASBURGO
16 LUGLIO 2009

Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite dall' articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire delle modifiche di forma.

Nel processo SULEJMANOVIC c. ITALIA, la Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), risiedendo in una camera composta da:

Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, *giudici*,
e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

dopo averne deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2009, pronuncia la sentenza approvata in questa data:

PROCEDURA

1. All'origine del processo si trova una richiesta (n° 22635/03) diretta contro la Repubblica Italiana e di cui un cittadino residente all'estero della Bosnia-Erzegovina, il sig. Sulejmanovic, ("il richiedente"), ha adito alla Corte il 4 luglio 2003 in virtù dell'art. 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dai signori N. Paoletti e A. Mari, avvocati a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, signora E. Spatafora, e dal suo coagente, M.F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduce che le condizioni della sua detenzione erano contrarie all'art. 3 della Convenzione.
4. Il 5 novembre 2007, la presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come lo permette l'art. 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contemporaneamente sull' "ammissibilità" e il "fondo" del processo.

IN EFFETTI

5. Il richiedente è nato nel 1973. Il suo luogo di residenza non è conosciuto.

I. LE CIRCOSTANZE DELLA "FATTISPECIE"

A. L'arresto del richiedente

6. Risulta da una decisione (*provvedimento di esecuzione di pene concorrenti*) del 27 maggio 2002 della procura di Cagliari che tra il 1992 e il 1998 il richiedente era stato condannato a più riprese per furto aggravato, tentativo di furto, ricettazione e falso in atto pubblico (?). Doveva scontare una pena detentiva di 2 anni, 5 mesi e 5 giorni in esecuzione di queste condanne. L'8 maggio 2003, il tribunale di Cagliari, agendo in qualità di giudice esecutivo, fissò la pena che il richiedente doveva scontare a un anno, 9 mesi e 5 giorni di detenzione.
7. Il 30 novembre 2002, il richiedente e la sua famiglia si presentarono all'ufficio stranieri della prefettura (Questura) di Roma, al fine d'ottenere un permesso di soggiorno. Il richiedente fu arrestato e incarcerato nel penitenziario di Rebibbia, a Roma.

B. Le condizioni di detenzione del richiedente

8. Nel luglio 2003, 1560 persone erano detenute in questo istituto che, secondo il richiedente, era previsto per accoglierne 1188. L'interessato fu sistemato in diverse celle di una superficie di 16,20 metri quadri ciascuna, alle quali era annesso un locale sanitario di 5,04 metri quadri.
9. Egli afferma di aver diviso, fino all'aprile 2003, la sua cella con 5 altre persone, ogni detenuto disponendo di una superficie media di 2,70 metri quadri.
10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, fu sistemato in un'altra cella, che divise con altre 4 persone al massimo, ogni detenuto disponendo in media di una superficie di 3,40 metri quadri.
11. Il richiedente riferisce che lo svolgimento delle sue giornate in prigione era il seguente:
 - dalle 18 alle 8,30: chiusura della cella;
 - 6,30: distribuzione della prima colazione, che i detenuti consumavano, come tutti gli altri pasti, nella loro cella, data l'assenza di un locale destinato alla ristorazione;
 - 8,30: apertura della cella con possibilità d'uscita nel cortile del penitenziario;
 - 10: distribuzione del pranzo;
 - 10,30: chiusura della cella;
 - 13: apertura della cella con possibilità d'uscita nel cortile del penitenziario;
 - 14,30: chiusura della cella;
 - 16: apertura della cella con possibilità di circolare nel corridoio;
 - 17,30: distribuzione del pasto serale.
12. Risulta da questo "planning" che il richiedente restava chiuso quotidianamente nella sua cella per 18 ore e 30 minuti, alle quali si aggiungeva un'ora per il consumo dei pasti. Poteva quindi uscire dalla sua cella per 4 ore e 30 minuti al giorno.
13. Il richiedente chiese invano a due riprese di lavorare in prigione. Fornì statistiche ufficiali, datate dicembre 2002, secondo le quali solo 24,20 % dei detenuti erano autorizzati a lavorare in prigione.
14. Il 20 ottobre 2003, il richiedente, che aveva beneficiato di uno sconto di pena, fu liberato.

C. I documenti prodotti dal Governo

15. Alla domanda della Corte, il Governo ha prodotto, il 4 luglio 2008, una serie di documenti relativi alla vita carceraria nel penitenziario di Rebibbia, a Roma.
16. Risulta da un ordine di servizio n° 118 del 4 dicembre 2000 che gli orari delle sezioni G9, G11 e G12, destinate ai detenuti ordinari, tra i quali il richiedente, erano i seguenti:

“h. 7: apertura delle porte blindate

h. 8,30-11: passeggiata nel cortile

E' possibile accedere al cortile fino alle ore 9,30.

Alle 11 tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle, al fine di permettere la chiusura rapida delle porte.

h. 11-13: pranzo nelle celle, a porte chiuse.

h. 13-15: passeggiata nel cortile.

E' possibile accedere al cortile fino alle ore 13,30.

Alle 15 tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle, al fine di permettere la chiusura rapida delle porte.

h. 15-16: i detenuti restano nelle loro celle, a porte chiuse.

h. 16-18: apertura delle celle per permettere l'accesso alle docce, lo scambio di cibo autorizzato per permettere la preparazione della cena e l'accesso alla sala del ping-pong, dov'è possibile restare fino alle 18,50 (la porta essendo chiusa dalle 18 alle 18,50).

h. 18,50-20,20: momenti di convivialità nelle celle, con chiusura delle porte per la cena.

h. 20,20: rientro nelle rispettive celle e chiusura delle porte.

h. 23: chiusura delle porte blindate.”

17. Risulta da un altro documento che prima del 5 aprile 2003, il richiedente fosse stato assegnato a delle celle diverse, che aveva diviso con una o due altre persone; a partire dal 17 gennaio 2003, era stato assegnato alla cella n° 11, situata a pianterreno B, e l'aveva divisa con altri 5 detenuti. Tra il 5 aprile 2003 e la data di rimessa in libertà, il numero di detenuti che hanno diviso la cella con l'interessato è variato come segue:

- dal 5 aprile al 23 maggio 2003: quattro;
- dal 26 maggio al 5 luglio 2003: due;
- dal 10 luglio al 1° ottobre 2003: tre;
- dal 9 al 20 ottobre 2003: due.

18. Tra ottobre 2002 e novembre 2003, il numero di persone detenute nel penitenziario di Roma-Rebibbia era compreso tra 1456 e 1660. Secondo un decreto del ministro della Giustizia del 6 settembre 1990, questo penitenziario era previsto per ospitare 1271 prigionieri.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

19. L'art. 6 della legge n° 354 del 26 luglio 1975 (detta legge sull'amministrazione penitenziaria), si legge come segue:

“I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere sufficientemente grandi e illuminati dalla luce naturale o artificiale, in modo da permettere il lavoro e la lettura; [devono essere] aerati, riscaldati, allorché le condizioni climatiche lo esigano, ed equipaggiati da servizi sanitari privati, decenti e di tipo razionale. [Essi] devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia. I locali dove i prigionieri passano la notte sono celle individuali o collettive.

Una cura particolare deve presiedere alla scelta delle persone che saranno sistemate nelle celle collettive.

Le persone in detenzione provvisoria devono poter beneficiare di un soggiorno in cella individuale, a meno che la situazione particolare del penitenziario non lo consenta.

Ogni detenuto (...) dispone del necessario per il suo letto.”

20. Gli art. 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000 recitano come segue:

Articolo 6

1. I locali dove si svolge la vita dei detenuti (...) devono essere adeguati dal punto di vista dell'igiene.
2. Le finestre delle celle devono permettere il passaggio diretto della luce e dell'aria naturali. Schermi che impediscano tale passaggio sono vietati. Solo in casi eccezionali e per ragioni accertate di sicurezza potranno essere utilizzati schermi che non siano posti a contatto dei muri dell'edificio [e] che permettano in tutti i casi un passaggio diretto sufficiente d'aria e di luce.
3. Degli interruttori per l'illuminazione artificiale delle celle e per il funzionamento degli apparecchi radio e televisione devono essere previsti, all'esterno, per il personale, all'interno, per i detenuti (...) Il personale, utilizzando gli interruttori esterni, può escludere il funzionamento degli [interruttori] interni, allorché l'utilizzo di questi ultimi sia pregiudizievole ad una vita comune ordinata dei detenuti (...)
4. Per i controlli notturni del personale, l'illuminazione deve essere di un'intensità ridotta.
5. I detenuti la cui condizione psico-fisica lo permetta, s'incaricano essi stessi della pulizia delle loro celle e dei sanitari attinenti. A questo scopo, dei mezzi adeguati sono messi a loro disposizione.
6. Per la pulizia delle celle nelle quali si trovino persone che non possano farsene carico, l'amministrazione fa appello al lavoro remunerato di altri detenuti (...)
7. Delle sezioni per fumatori sono create, allorché la logistica lo permetta.

Articolo 7

1. Le toilette sono situate in un locale attinente alla cella.
2. I locali dove sono situate le toilette sono equipaggiati con acqua calda e fredda, e dotati di lavabi, docce e, specialmente nelle prigioni o sezioni per donne, di bidet, per rispondere alle esigenze in materia d'igiene dei detenuti (...)
3. Delle toilette, lavabi e docce devono inoltre essere situati in prossimità dei locali e dei luoghi dove si svolgono le attività comuni.

III. TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

21. La seconda parte della Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata l'11 gennaio 2006, al momento della 952a riunione dei Delegati dei Ministri) è dedicata alle condizioni di detenzione. Nei passaggi pertinenti alla fattispecie, essa recita come segue:

“18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli che sono destinati all'alloggio dei detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, se possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di salute e d'igiene, tenendo conto delle condizioni climatiche, specialmente per ciò che concerne lo spazio al suolo, il volume d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.

18.2 In tutti gli edifici dove i detenuti sono chiamati a vivere, a lavorare o a riunirsi:

- a. Le finestre devono essere sufficientemente grandi, affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale nelle condizioni normali, e per permettere l'entrata d'aria fresca, salvo il fatto che esista un sistema di climatizzazione appropriato;
- b. La luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e
- c. Un sistema di allarme deve permettere ai detenuti di contattare il personale immediatamente.

18.3 Il diritto interno deve definire le condizioni minime richieste concernenti i punti repertoriati ai paragrafi 1 e 2.

- 18.4 Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano che il rispetto di queste condizioni minime non sia offeso in seguito al sovrappopolamento carcerario.
- 18.5 Ogni detenuto deve essere per principio alloggiato durante la notte in una cella individuale, salvo nel caso in cui si consideri preferibile per lui che coabiti con altri detenuti.
- 18.6 Una cella deve essere divisa unicamente se essa è adattata ad un uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a coabitare.
- 18.7 Se è possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a dividere una cella durante la notte.
- 18.8 La decisione di sistemare un detenuto in una prigione o in una parte di prigione particolare, deve tener conto la necessità di separare:
- a. gli imputati dai detenuti condannati;
 - b. i detenuti di sesso maschile dai detenuti di sesso femminile; e
 - c. i giovani detenuti adulti dai detenuti più anziani.
- 18.9 Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti al fine di permettere a questi ultimi di partecipare insieme a delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi in questione devono essere sempre separati la notte, a meno che gli interessati non consentano di coabitare e che le autorità penitenziarie non stimino che questa misura rientri nell'interesse di tutti i detenuti al riguardo.
- 18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibile e compatibili col rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.”

NEL DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE

22. Il richiedente considera che le condizioni della sua detenzione siano state contrarie all'art 3 della Convenzione, che recita così:
 “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti disumani o degradanti.”
23. Il Governo combatte questa tesi.

A. Sull' “ammissibilità” (?)

24. La Corte constata che questa lamentela non sia manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva del resto che non si scontra con alcun altro motivo di “non ammissibilità”. Conviene quindi dichiararla ammissibile.

B. Sul “fondo” (o fondatezza? N.d.T.)

1. Argomenti delle parti

a) Il richiedente

25. Il richiedente adduce che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti umani e degradanti (CPT), ogni detenuto dovrebbe poter passare almeno 8 ore al giorno fuori della sua cella, e che lo spazio disponibile per detenuto nelle celle dovrebbe essere di 7 metri quadri, con una distanza di 2 metri tra i muri e di 2,50 metri tra il suolo e il soffitto.
26. Egli riconosce che il CPT ha soltanto presentato le norme menzionate qui sopra come “auspicabili”, ma sottolinea che la Corte ha più d'una volta fatto riferimento ai parametri del CPT nella sua giurisprudenza (v. in particolare *Kalachnikov c. Russia* no 47095/99, CEDH 2002-VI).
27. Secondo il richiedente, il Governo stesso ammette che il problema della sovrappopolazione delle prigioni, denunciata dal CPT nel 1992, si è aggravata. L'interessato aggiunge che, se il CPT non ha più effettuato visite al penitenziario di

Roma-Rebibbia dal 1992, ciò non significa che questo istituto sia stato valutato in maniera positiva. Egli afferma ugualmente che nessun ostacolo d'ordine economico o sociale potrebbe giustificare una "disattesa" (N.d.T.) dei principi iscritti all'art. 3 della Convenzione.

28. Il richiedente sostiene quindi di essere stato costretto a dividere la sua cella – prevista per due detenuti – con 5 altre persone per 19 ore e mezza al giorno. Egli precisa che la sua condizione di uomo giovane e in buona salute non saprebbe escludere l'esistenza di una violazione dell'art. 3.
29. Egli sostiene inoltre che le sofferenze che ha subito siano state aggravate dal fatto che non ha beneficiato della possibilità di lavorare in prigione, ciò che misconoscerebbe le regole penitenziarie europee approvate dal Consiglio d'Europa, e gli art. 15 e 20 della legge n° 354 del 1975 che garantisce il diritto al lavoro in prigione, eccetto nei casi d'impossibilità oggettiva.

b) Il Governo

30. Il Governo osserva dapprima che il richiedente è stato privato della sua libertà per un periodo totale di 10 mesi e venti giorni, e considera che appartiene all'interessato provare che i trattamenti di cui si lamenta hanno raggiunto la soglia di gravità richiesta per cadere sotto l'art. 3 della Convenzione.
31. Esso rileva in seguito che, per sostenere le sue tesi, il richiedente si è basato sui criteri emanati dal CPT. Ora, il secondo rapporto di questo organo, datato 1991, citato dal richiedente, indicherebbe per le dimensioni delle celle i parametri semplicemente auspicabili, e non delle norme minime. Per il Governo, il non-rispetto di questi parametri non è quindi, in quanto tale, costitutivo d'una violazione dell'art. 3 della Convenzione.
32. Il Governo riconosce che la Corte ha spesso utilizzato i rapporti del CPT come degli indicatori utili, ma sostiene che i criteri del CPT sono più stretti e più esigenti di quelli della Corte. Lo stesso sarebbe per gli strumenti internazionali in materia di regole di detenzione. Peraltro la Corte non avrebbe talvolta allineato la sua sentenza sulle raccomandazioni del CPT, perfino nel caso in cui queste concernessero direttamente la situazione del richiedente. (v., per es., *Öcalan c. Turchia* [GC], n° 46221/99, CEDH 2005-IV).
33. In ciò che concerne l'Italia, il Governo indica che il CPT ha effettuato, tra il 1992 e il 1996, sei visite. Solo la prima avrebbe riguardato il penitenziario di Rebibbia a Roma e non avrebbe prodotto che note e raccomandazioni marginali, l'insieme delle condizioni di detenzione essendo state giudicate accettabili. Nessuna visita successiva sarebbe stata stimata utile.
34. Certamente la sovrappopolazione carceraria di cui il CPT aveva fatto verbale si sarebbe accentuata, ma senza tuttavia raggiungere il livello critico richiesto per far entrare in gioco l'art. 3. Per di più, le autorità si sarebbero sforzate di porre rimedio al problema, per esempio adottando delle leggi sul condono di certe pene, di cui il richiedente avrebbe peraltro beneficiato.
35. Il Governo nota inoltre che il richiedente, un uomo giovane e in buona salute, avrebbe passato in prigione un periodo relativamente corto. Non si lamenterebbe di essere stato isolato, né di esser stato sottoposto a percosse, né d'aver subito ostacoli alla sua corrispondenza, alle visite dei membri della sua famiglia o all'accesso alle cure mediche. Non pretenderebbe nemmeno che i cattivi trattamenti che egli adduce abbiano provocato conseguenze durevoli.
36. Al fine di soddisfare la domanda del richiedente riguardante la possibilità di lavorare in prigione, le autorità sarebbero state costrette a prendere misure organizzative; tuttavia la brevità del soggiorno dell'interessato nel penitenziario di Roma non avrebbe consentito di trovare una soluzione adeguata.

37. Il Governo afferma per di più che, se si confrontano le circostanze della presente fattispecie con altri processi simili (*Mathew c. Paesi-Bassi*, no 24919/03, 29 settembre 2005 ; *Poltoratski c. Ucraina*, no 38812/97, CEDH 2003-V ; *Kalachnikov*, succitato ; *Papon c. France* (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI ; *Peers c. Grecia*, no 28524/95, CEDH 2001-III, et *Dougoz c. Grecia*, no 40907/98, CEDH 2001-II), non si può che pervenire alla conclusione secondo la quale, anche se accumulati tra di loro, i disagi denunciati non hanno costituito un trattamento disumano o degradante.
38. Esso aggiunge infine che la Corte ha del resto riconosciuto la compatibilità con l'art. 3 della Convenzione del regime speciale di detenzione previsto dall'art 41bis della legge sull'amministrazione penitenziaria, che impone condizioni carcerarie ben più severe di quelle denunciate dal richiedente (v. specialmente *Gallico c. Italia*, no 53723/00, 28 giugno 2005, e *Viola c. Italia*, no 8316/02, 29 giugno 2006, due processi nei quali il regime speciale era stato applicato rispettivamente per più di 12 e 13 anni).

2. Valutazione della Corte

a) Principi generali

39. La Corte ricorda che l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti disumani o degradanti, a prescindere dal comportamento della persona a riguardo (*Saadi c. Italia* [GC], no 37201/06, § 127, 28 febbraio 2008, e *Labita c. Italia* [GC], 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Esso impone allo Stato di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto nelle condizioni che sono compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non esponano l'interessato a pericoli o a prove d'un'intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute e il benessere del prigioniero siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia* [GC], no 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI).
40. La Corte ricorda ugualmente che il CPT ha fissato a 7 m² per persona la superficie minima auspicabile per una cella di detenzione (v. il secondo rapporto generale – CPT/Inf (92) 3, § 43) e che una sovrappopolazione carceraria grave pone in sé il problema che cade sotto l'art. 3 della Convenzione (*Kalachnikov*, succitato, § 97). Pertanto la Corte non saprebbe dare la misura, in maniera precisa e definitiva, dello spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto secondo i termini della Convenzione, potendo tale questione da numerosi fattori, come la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all'aperto, o la condizione mentale e fisica del prigioniero (*Trepachkine c. Russia*, no 36898/03, § 92, 19 luglio 2007).
41. Inoltre in certi casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente flagrante che giustificava, a lui solo, la constatazione di violazione dell'art. 3. In questo caso, in linea di massima, i richiedenti disponevano di meno di 3 m² (*Aleksandr Makarov c. Russia*, no 15217/07, § 93, 12 marzo 2009 ; v. ugualmente *Lind c. Russia*, no 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007 ; *Kantjrev c. Russia*, no 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007 ; *Andreï Frolov c. Russia*, no 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007 ; *Labzov c. Russia*, no 62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e *Mayzit c. Russia*, no 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).
42. In compenso, in processi in cui la sovrappopolazione non era stata così importante al punto da sollevare ad essa soltanto una questione che ricade sotto l'art. 3, la Corte ha notato che altri aspetti delle condizioni di detenzione erano da prendere in considerazione nell'esame del rispetto di questa disposizione. Tra gli elementi figurano la possibilità di utilizzare le toilette in modo privato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze

sanitarie di base (v. ugualmente gli elementi che emergono dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citate al paragrafo 21 di cui sopra). Così, perfino nei processi in cui ogni detenuto disponeva da 3 a 4 m², la Corte ha dedotto la violazione dell'art. 3, dato che la mancanza di spazio si accompagnava ad una mancanza di ventilazione e di luce (*Moisseiev c. Russia*, no 62936/00, 9 ottobre 2008 ; v. ugualmente *Vlassov c. Russia*, no 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 ; *Babouchkine c. Russia*, no 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007 ; *Trepachkine*, succitato, e *Peers*, succitato, §§ 70-72).

b) Applicazione di questi principi alla presente fattispecie

43. Nella fattispecie, il richiedente afferma di essere stato detenuto, dal 30 novembre 2002 all'aprile 2003, in una cellula di 16,20 m², divisa con altre 5 persone. Secondo i documenti prodotti dal Governo (paragrafo 17 di cui sopra), la cella assegnata al richiedente non era stata occupata da 6 prigionieri che a partire dal 17 gennaio 2003. La Corte osserva che, anche supponendo che tale fosse stato il caso, cionondimeno, per un periodo di più di 2 anni e mezzo, ogni detenuto non disponeva che di 2,70 m² di media. Essa stima che una situazione tale non abbia potuto che provocare dei disagi e degli inconvenienti quotidiani per il richiedente, obbligato a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima stimata come auspicabile dal CPT. Agli occhi della Corte, la mancanza flagrante di spazio personale di cui il richiedente ha sofferto, è di per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante.
44. Ne consegue che c'è stata una violazione dell'art. 3 della Convenzione in ragione delle condizioni nelle quali il richiedente è stato detenuto fino all'aprile 2003.
45. Va altrimenti per il periodo ulteriore. In effetti, secondo i documenti forniti dal Governo, e non contestati dal richiedente, a partire dall'aprile 2003 l'interessato è stato trasferito in un'altra cella, che dapprima ha diviso con altre 4 persone, poi, a partire dal 26 maggio 2003, con altri 3 o 2 detenuti. Ne consegue che fino alla sua rimessa in libertà il richiedente ha disposto, rispettivamente, di 3,24 m², 4,05 m² e 5,40 m². La sua situazione ha quindi conosciuto un netto miglioramento.
46. La Corte non sottostima le ripercussioni gravi che la sovrappopolazione carceraria possa avere sui diritti dei detenuti, ivi compreso il diritto a non essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. Essa nota che un problema di sovrappopolazione sussisteva senza dubbio nel penitenziario di Roma-Rebibbia all'epoca della privazione di libertà del richiedente. In effetti, tra l'ottobre 2002 e il novembre 2003, questo istituto, che, secondo i documenti ufficiali prodotti dal Governo, era previsto per ospitare 1271 prigionieri - e non 1188, come l'ha affermato il richiedente -, ha dato ricovero ad un numero di detenuti compreso tra i 1456 e i 1660. Questa situazione è certo fortemente incresciosa; cionondimeno la capacità d'accoglienza massima non è stata superata, nel periodo incriminato, che da 14,50 % a 30 %, ciò che sembra indicare che il problema della sovrappopolazione non aveva, all'epoca in causa, raggiunto proporzioni drammatiche.
47. La Corte nota ugualmente che il richiedente non ha denunciato alcun problema relativo al riscaldamento o all'accesso e alla qualità dei servizi sanitari, e che un locale sanitario di circa 5 m² era attinente alla sua cella. L'interessato non ha nemmeno indicato con precisione le ripercussioni che le condizioni alle quali è stato sottoposto abbiano avuto sul suo stato di salute fisica, limitandosi, nelle sue domande di equa soddisfazione (paragrafo 54 qui di seguito), ad affermare di essere stato "gravemente offeso nella sua integrità psico-fisica".
48. Per ciò che concerne la possibilità di passeggiare all'aperto, risulta dall'ordine di servizio n° 118 del 4 dicembre 2000 che, nel penitenziario di Roma-Rebibbia, i detenuti avevano la possibilità di recarsi nel cortile di passeggiata dalle 8,30 alle 11 e dalle 13

alle 15, cioè per 4 ore e 30 minuti al giorno. Inoltre, dalle 16 alle 18, erano autorizzati ad uscire dalle loro celle per accedere alle docce e alla sala da tennistavolo e per acquistare del cibo. Potevano restare nella sala da tennistavolo fino alle 18,50 e tra le 18,50 e le 20,20 avevano la possibilità di consumare la cena in celle diverse dalla loro. In totale, il tempo che un detenuto poteva passare fuori dalla sua cella era quindi di 8 ore e 50 minuti.

49. Quindi la Corte considera che il richiedente ha beneficiato di un accesso sufficiente a luce ed aria naturali e a momenti di svago e di convivialità con detenuti diversi da quelli che si trovavano nella sua cella.
50. Infine, è certamente spiacevole il fatto che il richiedente non abbia potuto essere autorizzato a lavorare in prigione; tuttavia, questa circostanza di per se stessa non potrebbe costituire un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione.
51. Alla luce di ciò che precede, la Corte stima che, per il periodo in cui il richiedente disponeva di più di 3 m² di spazio personale – e in cui la sovrappopolazione carceraria non era quindi importante al punto da sollevare di per se stessa un problema ricadente sotto l'art. 3 -, il trattamento di cui l'interessato ha fatto oggetto non ha raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per rientrare nell'art. 3 della Convenzione.
52. Da allora, le condizioni di detenzione del richiedente dopo l'aprile 2003 non hanno comportato violazione di questa disposizione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

53. Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione,
“se la Corte dichiara che ci sia stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente (?) non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, in caso di luogo a procedere, un'equa soddisfazione”.

A. Danno

54. Adducendo di essere stato “gravemente offeso nella sua integrità psico-fisica” a ragione delle condizioni della sua detenzione, il richiedente reclama per detrimento morale una somma dell'ammontare di almeno 15000 euro (EUR).
55. Il Governo considera questa somma come “manifestamente esorbitante”. Esso sottolinea che l'interessato è stato liberato prima di aver interamente espiato la sua pena in virtù di una legge tendente a sopperire alla sovrappopolazione carceraria e prega la Corte di dire che la semplice constatazione di violazione costituisce di per sé una soddisfazione equa sufficiente. A titolo sussidiario, esso considera che la somma da concedere al richiedente non dovrebbe superare i 3000 EUR.
56. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Stabilendo in equità, come lo richiede l'articolo 41 della Convenzione, essa gli concede 1000 EUR a titolo di danno morale.

B. Costi e spese processuali

57. Il richiedente chiede ugualmente 4000 EUR per i costi e le spese processuali sostenuti davanti alla Corte.
58. Il Governo osserva che il richiedente non ha fornito alcuna pezza giustificativa e che non ha assolutamente suffragato la sua richiesta, e suggerisce di respingerla.
59. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese processuali che nella misura in cui vengano accertati la loro realtà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso (o aliquota? N.d.T.). Nella fattispecie, il richiedente non ha prodotto alcuna pezza giustificativa a sostegno della propria domanda di rimborso. La Corte decide di conseguenza di respingerla.

C. Interessi di mora (? N.d.T.)

60. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle agevolazioni di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di 3 punti di percentuale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. *Dichiara*, a maggioranza, la richiesta accettabile;
2. *Dice*, per 5 voti contro 2, che c'è stata violazione dell'art. 3 della Convenzione in ragione delle condizioni di detenzione del richiedente fino all'aprile 2003;
3. *Dice*, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'art. 3 della Convenzione riguardo alle condizioni di detenzione del richiedente dopo l'aprile 2003;
4. *Dice*, per 5 voti contro 2,
 - a) che lo Stato "difensore" (? N.d.T.) deve versare al richiedente, nei 3 mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in virtù dell'art. 44 § 2 della Convenzione, 1000 EUR (mille euro), più ogni ammontare che possa essere dovuto a titolo d'imposta, per danno morale;
 - b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, queste somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice a tasso uguale a quello dell'agevolazione di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di 3 punti di percentuale;
5. *Respinge*, all'unanimità, la richiesta di soddisfazione equa per il "surplus" (eccedenza? N.d.T.)

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 luglio 2009, in applicazione dell'art. 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente

Alla presente sentenza si trova allegato, conformemente agli art. 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:

- opinione concordante del giudice Sajò;
- opinione dissidente del giudice Zagrebelskj, alla quale aderisce il giudice Jočienė.

F.T.
F.E.P.

SENTENZA SULEJMANOVIC c. ITALIA – OPINIONI SEPARATE

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ

(Traduzione)

Io sottoscrivo la conclusione della Corte secondo la quale c'è stata nella fattispecie violazione dell'art. 3, ma stimo di aver motivo di spiegare perché la “mancanza flagrante di spazio personale di cui il richiedente ha sofferto” costituisca un trattamento disumano. Il richiedente è stato mantenuto in condizioni estremamente penose in un periodo relativamente lungo in ragione dell'improvvisa sovrappopolazione carceraria. Nel presente processo, non è la mancanza di spazio nella cella che costituisca in sé un trattamento disumano o degradante. Le condizioni non erano di natura tale da comportare immancabilmente o probabilmente un danno per la salute mentale e fisica del richiedente o per la sua integrità, ma esse erano manifestamente molto “al di qua” (? N.d.T.) delle norme raccomandate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani e degradanti (CPT) in ciò che concerne lo spazio disponibile per detenuto. Nelle circostanze particolari della fattispecie, la disumanità della situazione risiede nel fatto che lo Stato non ha mostrato che aveva adottato misure compensatorie supplementari per attenuare le condizioni estremamente disagiati risultanti dalla sovrappopolazione carceraria. Esso avrebbe potuto prestare un'attenzione particolare alla situazione, per esempio accordando ai detenuti altri vantaggi, ciò che avrebbe trasferito loro il messaggio che lo Stato, sebbene posto di fronte ad un'improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti, intendendo creare condizioni di detenzione che, insomma, non avrebbero fatto credere che un detenuto fosse semplicemente un corpo che si dovesse ben piazzare da qualche parte. Nella fattispecie, l'assenza di preoccupazione da parte dello Stato aggiunge un tocco d'indifferenza alla viva sofferenza provocata dal castigo, sofferenza che andava già quasi al di là dell'inevitabile. (*Kudła c. Polonia* [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).

OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY, ALLA QUALE ADERISCE LA GIUDICE JOČIENĚ

Mi rincresco di non poter condividere l'opinione della maggioranza, che ha stabilito la violazione dell'art. 3 della Convenzione nel presente processo. Ecco le ragioni della mia presa di posizione.

Innanzitutto richiamo la giurisprudenza ben consolidata della Corte, secondo la quale, da una parte, le condizioni di detenzione non devono sottoporre l'interessato ad un pericolo (o sconforto? N.d.T.) o ad una prova d'un'intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente la detenzione (*Kudla c. Polonia* [GC], n° 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI) e, d'altra parte, un cattivo trattamento, per rientrare nell'art. 3 della Convenzione, deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; essa dipende dall'insieme dei dati in causa, specialmente dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali, così come, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (v., tra l'altro, *Price c. Regno-Unito*, n° 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, *Mouisel c. Francia*, n° 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n° 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

Osservo in seguito che il problema della sovrappopolazione carceraria al quale rinvia il presente processo è un problema grave che riguarda parecchi Stati del Consiglio d'Europa, ivi compresa l'Italia, le cui autorità interne ne hanno esse stesse ammesso l'esistenza in più occasioni pubbliche. Aggiungo che il rapporto (2005) del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ne ha trattato. Questa opinione dissidente non significa quindi che io sottostimo la gravità del problema in Italia. Essa tratta del "minimo di gravità" nell'applicazione dell'art. 3 della Convenzione e quindi di una questione d'ordine generale, e ha lo scopo di dimostrare in che cosa, dal mio punto di vista, le condizioni di detenzione del richiedente non hanno raggiunto il "minimo" richiesto.

L'interessato è stato detenuto per 2 o 5 mesi (su questo punto le informazioni fornite dal Governo e quelle fornite dal richiedente differiscono) con altri 5 prigionieri in una cella di 16,20 m². In seguito è stato, per 6 mesi, detenuto in una cella diversa, successivamente con altri quattro, due, tre e due persone (paragrafi 17 e 43 della sentenza). La maggioranza ha stimato che il minimo di gravità richiesto ai sensi dell'art. 3 era stata raggiunto soltanto durante il primo periodo.

La maggioranza ha fatto riferimento alle indicazioni provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti (CPT). Noto che questo comitato, quando indica un *livello auspicabile* – piuttosto che una norma minimale – di circa 7 m² con 2 m o più tra i muri e 2,50 m tra il suolo e il soffitto, tratta di *celle individuali di polizia*, e non di *celle destinate alla detenzione*, alloggiando normalmente più d'una persona. E' proprio riferendosi a questa seconda categoria che il CPT prende in considerazione la questione della sovrappopolazione e delle sue conseguenze generali, che esso enumera e considera in modo molto ragionevole escludendo ogni automatismo per ciò che concerne la dimensione delle celle e il numero dei detenuti. In effetti, esso considera che "l'obiettivo dovrebbe essere di assicurare che i detenuti negli istituti di detenzione provvisoria siano in grado di passare una parte ragionevole della giornata (8 ore o più) fuori della loro cella, occupati in attività motivanti di varia natura. Negli istituti per prigionieri condannati, evidentemente, i regimi dovrebbero essere d'un livello ancora più elevato". Esso aggiunge che "i prigionieri devono essere autorizzati ogni giorno ad almeno un'ora d'esercizio all'aperto" e che "l'accesso, al momento voluto, a delle toilette decorose e il mantenimento di buone condizioni d'igiene sono elementi essenziali di un ambiente umano".

Essendo stato detto ciò, noto che il richiedente aveva, durante la giornata, accesso alla passeggiata dalle 8,30 alle 11 e dalle 13 alle 15. Dalle 16 alle 18,50 aveva accesso alle docce e alla sala da tennistavolo e poteva occuparsi della preparazione della cena. Inoltre, tra le 18,50 e le 20,20, poteva apparentemente stare in altre celle dalla sua per dei "momenti di convivialità" (paragrafo 16 della sentenza). E' quindi evidente che il richiedente aveva la possibilità di uscire dalla sua cella per dei periodi ben più lunghi di quelli che il CPT considera come auspicabili.

Se si esaminano i processi nei quali la Corte ha desunto la violazione dell'art. 3 in ragione del numero eccessivo di prigionieri in rapporto alle dimensioni della loro cella, si nota che l'esiguità dello spazio a disposizione di un detenuto non ha costituito un criterio esclusivo. La Corte ha preso in considerazione dei fattori supplementari come un accesso insufficiente alla luce e all'aria naturali, condizioni igieniche insufficienti, un calore eccessivo associato alla mancanza di ventilazione, un rischio concreto di propagazione delle malattie, l'assenza di acqua potabile o corrente, il dividersi i letti fra prigionieri, una cortissima durata della passeggiata – una o due ore al giorno –, la circostanza che i servizi sanitari si trovavano nella cella ed erano visibili, e l'assenza di trattamento adeguato per le patologie d'un richiedente (v. specialmente le sentenze *Aleksandr Makarov c. Russia*, no 15217/07, §§ 94-100, 12 marzo 2009 ; *Gagiu c. Romania*, no 63258/00, §§ 76-82, 24 febbraio 2009 ; *Moisseiev c. Russia*, no 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008 ; *Lind c. Russia*, no 25664/05, §§ 58-63, 6 dicembre 2007 ; *Grichine c. Russia*, no 30983/02, §§ 85-97, 15 novembre 2007 ; *Babouchkine c. Russia*, no 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre 2007 ; *Trepachkine c. Russia*, no 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007 ; *Andreï Frolov c. Russia*, no 205/02, §§ 43-51, 29 marzo 2007 ; *Kantjrev c. Russia*, no 37213/02, §§ 46-54, 21 giugno 2007 ; *Mamedova c. Russia*, no 7064/05, 4 mai 2006 ; *Khoudoïorov c. Russia*, no 6847/02, §§ 104-109, CEDH 2005-X ; *Novosselov c. Russia*, no 66460/01, §§ 40-46, 2 giugno 2005 ; *Mayzit c. Russia*, no 63378/00, §§ 39-43, 20 gennaio 2005 ; *Poltoratskiy c. Ucraina*, no 38812/97, §§ 134-149, CEDH 2003-V ; *Kalachnikov c. Russia*, no 47095/99, §§ 96-103, CEDH 2002-VI ; *Peers c. Grecia*, no 28524/95, §§ 69-75, CEDH 2001-III, et *Dougoz c. Grèce*, no 40907/98, §§ 45-49, CEDH 2001-II).

Allo stato delle cose, è vero che si trova nella giurisprudenza della Corte l'affermazione secondo la quale l'esiguità dello spazio personale a disposizione di un detenuto può, di per se stessa, giustificare una constatazione di violazione dell'art. 3 della Convenzione, specialmente quando il richiedente disponga di meno di 3 m² (v., tra le sentenze più recenti, *Aleksandr Makarov*, succitato, § 93). Questo principio è tuttavia smentito dall'applicazione pratica che la Corte ne ha fatto. Per esempio, nel processo *Valašinas c. Lituania* (no 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001), essa ha desunto la non-violazione dell'art. 3, dato che lo spazio personale era compreso tra 2,70 e 3,20 m² ; nel processo *Labzov c. Russia* (no 62208/00, § 44, 15 giugno 2005), essa ha affermato che, per determinare se le condizioni della privazione della libertà in causa fossero "degradanti", la mancanza flagrante di spazio (si trattava, nella fattispecie, di meno di un m² per detenuto) era un fattore che "pesava molto", senza peraltro dire che era, di sé e per sé, sufficiente; infine, nel processo *Trepachkine* (succitato, § 92), si dice che la Corte non saprebbe indicare la misura, in modo preciso e definitivo, dello spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione, potendo tale questione da numerosi fattori, come la durata della privazione della libertà, le condizioni di accesso alla passeggiata o lo stato di salute fisica e mentale del prigioniero.

Nel presente processo, non si denuncia nessun altro elemento (mancanza di luce, d'aria, d'igiene, ecc.) che l'insufficienza di spazio disponibile per il richiedente quando stava chiuso in cella. Inoltre, l'interessato ha beneficiato di periodi attività fuori della cella più importanti di quelli preconizzati dal CPT. Ne deduco che – nel caso specifico del richiedente, tenendo conto ugualmente della sua età e del periodo relativamente breve della sua detenzione – il "minimo di gravità" non è stato raggiunto.

Aggiungo una considerazione d'ordine generale che porta ad una tendenza che intravvedo nella giurisprudenza della Corte.

L'art. 3 prevede un divieto assoluto della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti. Perfino il diritto alla vita (art. 2) non è così assoluto. Credo che la ragione della natura assoluta del divieto dei trattamenti proibiti dall'art. 3 risieda nel fatto che, nella coscienza e nella sensibilità degli Europei, tali trattamenti appaiano come intollerabili in sé, in ogni occasione e in ogni situazione. Ora, tra ciò che si considera nel quadro dell'art. 3 come intollerabile e ciò che si può considerare come auspicabile, c'è, a mio avviso, la stessa differenza di quella che c'è tra il ruolo

della Corte e i ruoli del CPT, del Consiglio d'Europa, delle organizzazioni non governative e dei parlamenti nazionali.

La tendenza che questa sentenza sembra mettere in luce, a sapere che la Corte pone il suo esame nel quadro di ciò che è “auspicabile”, dovrebbe avere per effetto di accrescere la protezione contro i trattamenti proibiti dall'art. 3. Ora, sebbene questa tendenza si nutra di generosità, essa favorisce in realtà una deriva pericolosa verso la relativizzazione del divieto, poiché, più si abbassa la soglia “minima di gravità”, più si è costretti a tener conto delle ragioni e circostanze (oppure di ridurre a niente l'equa soddisfazione).

Si possono trovare alcuni esempi di questo rischio degli argomenti del seguente tipo: “La Corte ammette che l'applicazione prolungata delle restrizioni possa porre un detenuto in una situazione che potrebbe costituire un trattamento disumano o degradante, Ai sensi dell'art. 3. Peralto, (...) essa è tenuta a controllare se, in un dato caso, sia giustificato il prolungamento delle sanzioni o se, al contrario, esso costituisca la reiterazione di restrizioni non più giustificabili. (...) la Corte nota che gli argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle limitazioni non erano sproporzionati in rapporto ai fatti precedentemente rimproverati al richiedente, che era stato condannato a pene pesanti per fatti molto gravi. Da questo fatto la sofferenza o l'umiliazione che il richiedente ha potuto provare non sono andate al di là di quelle che comporta inevitabilmente una data forma di trattamento – nella fattispecie prolungato – o di pena legittima” (*Gallico c. Italia*, n° 53723/00, §§ 21-22, 28 juin 2005).

E ancora : « In ciò che concerne il grado di necessità dell'intervento medico “di forza” (? N.d.T.) per ottenere degli elementi di prova, la Corte rileva che il traffico di stupefacenti è un'infrazione grave. Essa ha una coscienza acuta dei problemi che incontrano gli Stati contraenti nella loro lotta per proteggere le loro società dei mali che provoca l'afflusso di droga (v., in particolare, *D. c. Regno Unito*, sentenza del 2 maggio 1997, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-III, pp. 791-792, § 46). Tuttavia, nella fattispecie, era chiaro prima che la misura litigiosa fosse stata ordinata e messa in opera, che il trafficante di strada al quale essa era applicata, conservasse gli stupefacenti in bocca e non procedesse quindi alla vendita in grandi quantità, come lo testimonia, del resto, la pena inflitta (6 mesi di detenzione con la condizionale e “messa alla prova”? N.d.T.), la più leggera delle pene incorse. La Corte riconosce che fosse essenziale che gli inquirenti fossero in grado di determinare la quantità e la qualità esatte degli stupefacenti offerti in vendita. Detto ciò, essa non è convinta che la somministrazione forzata di un emetico fosse indispensabile nella fattispecie per ottenere le prove. Le autorità giudiziarie avrebbero potuto semplicemente attendere l'eliminazione della droga per le vie naturali (...)” (*Jalloh c. Germania*, n° 54810/00, §§ 77, 11 luglio 2006, che ha suscitato la critica puntuale del giudice Bratza nella sua opinione separata).

Anche se è tecnicamente diverso, vedo un altro esempio nella sentenza con cui la Corte ha recentemente cancellato dal ruolo (? N.d.T.) una richiesta che sollevava un problema nell'ambito dell'art. 3. In questo processo, la Corte ha in effetti considerato che il richiedente aveva perso la qualità di vittima in ragione del fatto che l'amministrazione penitenziaria – dopo 3 anni e 4 mesi – aveva rimediato alla situazione denunciata dal detenuto nella sua richiesta, che la Corte non aveva pertanto considerato come sprovvista di ogni fondamento (*Stojanović c. Serbia*, n° 34425/04, § 80, 19 maggio 2009, con la mia opinione dissidente annessa).

E' per tutte queste ragioni che penso che questo processo avrebbe dovuto trovare una conclusione diversa e che il problema che esso pone va ben al di là del solo caso della fattispecie.

NOTE A SENTENZA SULEJMANOVIC c. ITALIA

1. L'art. 43 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che, entro un termine di tre mesi a partire dalla data della sentenza di una camera, ogni parte (interessata dalla sentenza, N.d.T.) può, in casi eccezionali, chiedere il rinvio della sentenza davanti alla Camera Grande (17 membri) della Corte. In tale ipotesi, un collegio di 5 giudici esamina se la sentenza sollevi una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o ancora una questione grave di carattere generale. In tal caso, la Camera Grande delibera per una sentenza (o un arresto? N.d.T.) definitiva. Se il caso non è tale, il collegio respinge la domanda e la sentenza (o l'arresto?) diventa definitiva. Altrimenti le sentenze di camera diventano definitive all'espiazione di suddetto termine di 3 mesi o se le parti dichiarano che non richiederanno più il rinvio della sentenza davanti alla Camera Grande.
2. Redatta dal cancelliere, questa sintesi non vincola la Corte.